



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 30 aprile 2009
(OR. en)**

5556/09

**ACP 22
WTO 19
COAFR 27
RELEX 54**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo interinale
istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico
tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte,
e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 133 e 181, in combinato
disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) il 12 giugno 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per la conclusione di accordi di partenariato economico con gli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico (ACP).
- (2) Il 28 novembre 2007 si sono conclusi i negoziati per un accordo istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico ("APE interinale") con Seychelles, Zambia e Zimbabwe. L'APE interinale è stato siglato il 4 dicembre 2007 con Mauritius e l'11 dicembre 2007 con Comore e Madagascar.
- (3) L'articolo 62, paragrafo 4, dell'APE interinale prevede l'applicazione a titolo provvisorio di quest'ultimo in attesa della sua entrata in vigore.
- (4) È opportuno che l'APE interinale sia firmato a nome della Comunità e applicato, per quanto riguarda gli elementi che rientrano nella competenza della Comunità, a titolo provvisorio, con riserva della sua successiva conclusione,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell'accordo istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati partner dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, è approvata a nome della Comunità, con riserva di una decisione del Consiglio relativa alla conclusione di detto accordo di partenariato economico.

Il testo dell'APE interinale è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

1. Ai fini dell'articolo 64, paragrafo 3, dell'APE interinale, la delegazione della parte CE nel comitato APE è composta dai membri del Consiglio e da rappresentanti della Commissione. La Commissione e la presidenza del Consiglio esercitano la presidenza congiunta.
2. La posizione che la Comunità deve assumere nel comitato APE è determinata dal Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione, in conformità alle corrispondenti disposizioni del trattato.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'APE interinale a nome della Comunità europea, con riserva della sua conclusione.

Articolo 4

Per quanto riguarda gli elementi che rientrano nella competenza della Comunità, l'APE interinale è applicato su base provvisoria secondo quanto disposto dal suo articolo 62, paragrafo 4, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione. La Commissione pubblica un avviso concernente la data di applicazione a titolo provvisorio.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio
Il presidente

ACCORDO INTERINALE
CHE ISTITUISCE UN QUADRO PER UN ACCORDO
DI PARTENARIATO ECONOMICO TRA GLI STATI DELL'AFRICA
ORIENTALE E AUSTRALE, DA UNA PARTE, E LA COMUNITÀ
EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DALL'ALTRA

L'UNIONE DELLE COMORE,

LA REPUBBLICA DEL MADAGASCAR,

LA REPUBBLICA DI MAURITIUS,

LA REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES,

LA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA,

LA REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE,

di seguito denominati "Stati dell'ESA",

da una parte, e

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA ROMANIA,

e

la COMUNITÀ EUROPEA,

di seguito indicata come "la parte CE"

dall'altra,

complessivamente indicate di seguito come "le parti"

PREAMBOLO

NOI, Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) della regione dell'Africa orientale e australe (ESA), nella veste di gruppo ESA e dei suoi singoli Stati membri, da una parte, e la Comunità europea (CE) e i suoi Stati membri, dall'altra,

VISTO l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, firmato il 23 giugno 2000 (di seguito "accordo di Cotonou"), il trattato istitutivo del mercato comune dell'Africa australe e orientale (COMESA) firmato il 5 novembre 1993, il trattato istitutivo della Comunità di sviluppo dell'Africa australe (SADC) firmato il 17 agosto 1992 e il relativo protocollo sul commercio, il trattato istitutivo della Comunità dell'Africa orientale (EAC) firmato il 30 novembre 1999 e l'atto costitutivo dell'Unione africana firmato e adottato l'11 luglio 2002;

VISTO il trattato che istituisce la Comunità europea;

VISTA ANCHE la decisione dell'ottavo vertice dell'Autorità dei capi di Stato e di governo del COMESA, svoltosi a Khartoum (Sudan) il 17 marzo 2003, concernente l'istituzione della struttura ESA ai fini del negoziato di un accordo di partenariato economico (APE) con l'Unione europea (UE);

CONSIDERANDO che gli Stati dell'ESA e la CE e i suoi Stati membri hanno convenuto che l'obiettivo della loro cooperazione commerciale ed economica è la promozione della graduale e armoniosa integrazione degli Stati dell'ESA nell'economia mondiale nel rispetto delle loro scelte politiche, del loro livello di sviluppo e delle loro priorità di sviluppo, in modo da favorire lo sviluppo sostenibile e contribuire all'eliminazione della povertà negli Stati dell'ESA;

RIAFFERMANDO l'impegno a promuovere e accelerare lo sviluppo economico, culturale e sociale degli Stati dell'ESA per contribuire alla pace e alla sicurezza e favorire un contesto politico stabile e democratico, favorevole a uno sviluppo sostenibile a livello nazionale e regionale;

RIAFFERMANDO anche che l'APE deve essere coerente con gli obiettivi e i principi dell'accordo di Cotonou, in particolare con quanto da esso previsto nella parte 3, titolo II;

RIAFFERMANDO che l'APE deve fungere da strumento di sviluppo, promuovere una crescita sostenuta, far aumentare la produzione e la capacità di offerta degli Stati dell'ESA, favorire la trasformazione strutturale delle economie dell'ESA, la loro diversificazione e la loro competitività, determinare lo sviluppo degli scambi commerciali, l'afflusso di investimenti e tecnologie e la creazione di posti di lavoro negli Stati dell'ESA;

RICORDANDO gli impegni della comunità internazionale circa il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio di cui alla dichiarazione delle Nazioni Unite del settembre 2000;

RIAFFERMANDO che la promozione dell'agenda dello sviluppo richiede una cooperazione internazionale autentica e la piena attuazione degli impegni concordati, assunti nelle conferenze di Rio, di Pechino, di Copenaghen, del Cairo e di Monterrey e contenuti anche nei programmi d'azione a favore rispettivamente dei paesi meno sviluppati, dei paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare e dei piccoli stati insulari in via di sviluppo;

TENENDO PRESENTE i diritti e gli obblighi dei membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), l'importanza da essi attribuita ai principi e alle regole che disciplinano il commercio internazionale e la necessità di un sistema multilaterale degli scambi trasparente, prevedibile, aperto ed equo;

RIBADENDO la necessità di prestare particolare attenzione all'integrazione regionale e di assicurare un trattamento speciale e differenziato a tutti gli Stati dell'ESA, di mantenere il trattamento speciale per i paesi meno sviluppati dell'ESA e di tenere in debita considerazione la vulnerabilità, all'interno dell'ESA, delle piccole economie, dei paesi senza sbocchi al mare, dei paesi insulari, dei paesi costieri, dei paesi soggetti alla siccità e dei paesi che escono dai conflitti;

CONSAPEVOLI della necessità di massicci investimenti ai fini dell'innalzamento del tenore di vita negli Stati dell'ESA;

RICHIAMANDO gli impegni assunti dalle parti nel quadro dell'OMC,

ABBIAMO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione dell'accordo interinale

Il presente accordo interinale istituisce il quadro per un accordo di partenariato economico (APE).

ARTICOLO 2

Obiettivi generali dell'accordo di partenariato economico

L'accordo di partenariato economico si propone i seguenti obiettivi:

- a) contribuire alla riduzione e in prospettiva all'eliminazione della povertà mediante l'istituzione di un partenariato strategico rafforzato nel campo del commercio e dello sviluppo, che sia coerente con l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile, con gli obiettivi di sviluppo del millennio e con l'accordo di Cotonou;

- b) promuovere l'integrazione regionale, la cooperazione economica e il buon governo nella regione dell'ESA;
- c) promuovere la graduale integrazione della regione dell'ESA nell'economia mondiale, conformemente alle sue scelte politiche e alle sue priorità di sviluppo;
- d) favorire l'adeguamento strutturale delle economie dell'ESA e la loro diversificazione anche in termini di creazione di valore aggiunto;
- e) migliorare la capacità della regione dell'ESA in materia di politica commerciale e di questioni connesse agli scambi;
- f) istituire e attuare un quadro di regolamentazione regionale efficace, prevedibile e trasparente per gli scambi commerciali e gli investimenti nella regione dell'ESA, così da favorire le condizioni per stimolare gli investimenti e l'iniziativa del settore privato e rafforzare la capacità di offerta, la competitività e la crescita economica;
- g) rafforzare le relazioni esistenti tra le parti su basi di solidarietà e di interesse reciproco. A tal fine l'accordo, nel rispetto degli obblighi derivanti dell'OMC, intensifica le relazioni economiche e commerciali, sostiene una nuova dinamica commerciale tra le parti mediante una progressiva liberalizzazione asimmetrica degli scambi reciproci, ed inoltre rafforza, amplia e approfondisce la cooperazione in tutti i settori connessi al commercio e agli investimenti.

ARTICOLO 3

Obiettivi specifici dell'accordo

1. Coerentemente con quanto previsto dagli articoli 34 e 35 dell'accordo di Cotonou, il presente accordo si propone i seguenti obiettivi specifici:
 - a) istituire un accordo compatibile con l'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 ("GATT 1994");
 - b) stabilire il quadro, la portata e i principi di futuri negoziati sul commercio delle merci riguardanti tra l'altro le norme di origine, gli strumenti di difesa commerciale, la cooperazione doganale e la facilitazione degli scambi commerciali, le misure sanitarie e fitosanitarie, gli ostacoli tecnici agli scambi e l'agricoltura, sulla base delle proposte già presentate;
 - c) stabilire il quadro e la portata di possibili negoziati su altri temi, compresi gli scambi di servizi, i settori connessi agli scambi di cui all'accordo di Cotonou e altri temi di interesse per entrambe le parti.

2. Le parti si impegnano a portare a termine i negoziati per la conclusione di un APE globale entro il 31 dicembre 2008, anche sui temi di cui alle lettere b) e c) del paragrafo 1, secondo il calendario comune concordato, che le parti hanno adottato il 7 febbraio 2004.

ARTICOLO 4

Principi

I principi del presente accordo su cui si baseranno i futuri negoziati tra le parti finalizzati alla conclusione di un APE globale sono:

- a) l'acquis dell'accordo di Cotonou quale base di partenza;
- b) il rafforzamento dell'integrazione regionale nella regione dell'ESA;
- c) l'asimmetria nella liberalizzazione degli scambi e nell'applicazione delle misure commerciali e degli strumenti di difesa commerciale;

- d) il trattamento speciale e differenziato per i paesi meno sviluppati dell'ESA, tenendo conto della vulnerabilità dei paesi piccoli e senza sbocchi al mare e dei paesi insulari anche nel definire il livello e il ritmo di liberalizzazione degli scambi;
- e) la geometria variabile per consentire la liberalizzazione secondo un calendario anticipato agli Stati dell'ESA che siano in grado di procedere in tal senso;
- f) l'applicazione inclusiva delle disposizioni in materia di cooperazione allo sviluppo in modo che i paesi meno sviluppati dell'ESA, che non siano in grado di stabilire un'offerta tariffaria, possano beneficiare di tutta la disciplina del presente accordo interinale, soprattutto per quanto concerne la cooperazione economica e allo sviluppo da esso contemplata;
- g) la possibilità per i paesi meno sviluppati dell'ESA che non hanno ancora presentato offerte di riduzione tariffaria di presentarle successivamente alla firma del presente accordo interinale a condizioni identiche o flessibili e di beneficiare appieno delle disposizioni del presente accordo;
- h) la possibilità per gli Stati dell'ESA di mantenere tra loro e nei confronti di altri paesi e regioni africani le preferenze regionali senza l'obbligo di estenderle alla CE.

CAPITOLO II
REGIME COMMERCIALE APPLICABILE ALLE MERCI

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 5

Obiettivi

Gli obiettivi della cooperazione nel settore del commercio sono:

- a) offrire alle merci originarie degli Stati dell'ESA condizioni di accesso al mercato della parte CE in esenzione da ogni dazio e contingente, in una prospettiva sicura, di lungo periodo e prevedibile;
- b) promuovere gli scambi tra le parti e accelerare la crescita trainata dalle esportazioni per consentire l'integrazione degli Stati dell'ESA nell'economia globale;
- c) liberalizzare progressivamente e gradualmente il mercato delle merci nell'ESA secondo le modalità previste dal presente accordo; e

- d) mantenere e migliorare le condizioni di accesso al mercato così da garantire a tutti gli Stati dell'ESA maggiore e non minore prosperità.

ARTICOLO 6

Ambito di applicazione

1. Assumono gli impegni di cui al presente capitolo solo gli Stati dell'ESA firmatari elencati nell'allegato II.
2. Gli impegni della parte CE di cui al presente capitolo si applicano solo alle merci originarie degli Stati dell'ESA firmatari elencati nell'allegato II.
3. Ai fini del presente capitolo e delle decisioni adottate a norma del medesimo, i riferimenti agli Stati dell'ESA firmatari o alle merci originarie degli Stati dell'ESA firmatari riguardano soltanto gli Stati dell'ESA firmatari elencati nell'allegato II.
4. Uno Stato dell'ESA firmatario non elencato nell'allegato II che intenda assumere gli impegni di cui al capitolo II notifica la propria intenzione al comitato APE, cui spetta la competenza di modificare l'allegato II.
5. Il comitato APE può decidere le misure o le modifiche transitorie eventualmente necessarie per facilitare l'inclusione nell'allegato II di tali Stati dell'ESA firmatari.

TITOLO II
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

ARTICOLO 7

Dazi doganali

Ai fini dell'eliminazione dei dazi doganali all'importazione, per dazio doganale si intende qualsiasi tipo di dazio od onere applicato all'importazione di una merce o connesso alla sua importazione, comprese tutte le forme di sovrattassa collegate all'importazione, esclusi:

- a) gli oneri, equivalenti a tasse interne, applicati su merci importate e di produzione locale nel rispetto dell'articolo 18;
- b) i dazi antidumping o compensativi applicati a norma dell'articolo 19 e le misure di salvaguardia applicate a norma dell'articolo 21;
- c) i diritti o gli altri oneri istituiti a norma dell'articolo 10.

ARTICOLO 8

Classificazione delle merci

Agli scambi di merci disciplinati dal presente accordo si applica la classificazione della nomenclatura tariffaria di ciascuna delle parti in conformità al sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci ("SA"). Gli Stati dell'ESA firmatari utilizzano la nomenclatura del COMESA.

ARTICOLO 9

Dazio di base

Per ogni prodotto il dazio doganale di base al quale si applicano le successive riduzioni è quello indicato nei calendari di liberalizzazione tariffaria di ciascuna parte.

ARTICOLO 10

Diritti e altri oneri

I diritti e gli altri oneri di cui all'articolo 7, lettera c), il cui importo è limitato al costo approssimativo dei servizi prestati, non costituiscono né una protezione indiretta a favore dei prodotti nazionali né una tassazione delle importazioni a scopi fiscali. Si basano su aliquote specifiche. Per i servizi consolari non vengono imposti diritti e oneri commerciali.

ARTICOLO 11

Dazi doganali sui prodotti originari degli Stati dell'ESA

I prodotti originari degli Stati dell'ESA vengono importati nella parte CE in esenzione dai dazi doganali, alle condizioni definite nell'allegato I.

ARTICOLO 12

Dazi doganali sui prodotti originari della parte CE

1. I dazi doganali sulle importazioni di prodotti originari della parte CE sono ridotti o soppressi conformemente ai calendari di liberalizzazione tariffaria di cui all'allegato II, che comprende il calendario di ciascuno Stato dell'ESA firmatario o di ciascun gruppo di Stati dell'ESA firmatari.
2. Le parti possono rivedere i calendari di liberalizzazione tariffaria di cui all'allegato II per armonizzarli alla luce dei processi di integrazione regionale.
3. Eventuali nuovi calendari di liberalizzazione tariffaria relativi ai dazi doganali sulle importazioni di prodotti originari della parte CE, presentati successivamente all'avvio del processo di ratifica del presente accordo, possono essere inclusi nell'allegato II del medesimo mediante decisione del comitato APE.

ARTICOLO 13

Norme di origine

Ai fini del presente capitolo, per "originario" si intende conforme alle norme di origine di cui al protocollo 1 del presente accordo. Ai fini dell'APE globale e nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente accordo e quella dell'APE globale le parti rivedono le disposizioni del citato protocollo in vista di un'ulteriore semplificazione. Nel corso di tale riesame le parti prendono in considerazione le esigenze di sviluppo degli Stati dell'ESA, lo sviluppo delle tecnologie, i processi di produzione e tutti gli altri fattori, comprese le riforme in corso delle norme di origine, che possono rendere necessaria una modifica delle disposizioni del citato protocollo. Le eventuali modifiche sono introdotte mediante decisione del comitato APE.

ARTICOLO 14

Standstill

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 12, le parti convengono di non incrementare i dazi doganali applicati sui prodotti importati dell'altra parte.

ARTICOLO 15

Dazi e tasse all'esportazione

1. Salvo quanto diversamente disposto dall'allegato III, per la durata dell'accordo le parti non istituiscono sull'esportazione di merci nell'altra parte o in relazione a tale esportazione nuovi dazi o tasse superiori a quelli istituiti su prodotti simili destinati alla vendita sul mercato interno.
2. Il comitato APE può esaminare le richieste di qualsiasi Stato dell'ESA firmatario relative alla revisione delle merci elencate nell'allegato III.

ARTICOLO 16

Trattamento più favorevole derivante da accordi di libero scambio

1. In relazione alla materia disciplinata dal presente capitolo, la parte CE accorda agli Stati dell'ESA firmatari il trattamento più favorevole applicabile in virtù del fatto che successivamente alla firma del presente accordo essa sia divenuta parte di un accordo di libero scambio con soggetti terzi.
2. In relazione alla materia disciplinata dal presente capitolo, gli Stati dell'ESA firmatari accordano alla parte CE il trattamento più favorevole applicabile in virtù della loro adesione, successivamente alla firma del presente accordo, a un accordo di libero scambio con una grande economia commerciale.

3. Le disposizioni del presente capitolo non implicano per le parti l'obbligo di riservarsi reciprocamente il trattamento preferenziale applicabile in virtù del fatto che una di esse sia parte di un accordo di libero scambio con soggetti terzi alla data della firma del presente accordo.
4. Il paragrafo 2 non si applica in relazione agli accordi commerciali conclusi tra gli Stati dell'ESA firmatari e altri paesi e regioni africani.
5. Ai fini del presente articolo, per "accordo di libero scambio" si intende un accordo che – alla sua entrata in vigore oppure in base a un calendario ragionevole – liberalizza sostanzialmente gli scambi e stabilisce la non discriminazione o sopprime in pratica ogni discriminazione tra le parti attraverso la soppressione delle misure discriminatorie vigenti e/o il divieto di nuove o più severe misure discriminatorie.
6. Ai fini del presente articolo, per "grande economia commerciale" si intende un paese sviluppato oppure un paese che l'anno prima dell'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio di cui al paragrafo 2 rappresentava una quota delle esportazioni mondiali di merci superiore all'1%, oppure un gruppo di paesi, agenti singolarmente, collettivamente o nell'ambito di un accordo di libero scambio, che nel suo insieme rappresentava l'anno prima dell'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio di cui al paragrafo 2 una quota delle esportazioni mondiali di merci superiore all'1,5%¹.

¹ Ai fini di questo calcolo si fa ricorso ai dati ufficiali dell'OMC sui principali esportatori nel commercio internazionale di merci (escludendo gli scambi intracomunitari).

TITOLO III

MISURE NON TARIFFARIE

ARTICOLO 17

Divieto di restrizioni quantitative

Salvo quanto altrimenti disposto dagli allegati I e II del presente accordo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo sono soppressi fra le parti tutti i divieti o tutte le restrizioni all'importazione, all'esportazione o sulle vendite destinate all'esportazione, fatta eccezione per i dazi doganali, le tasse, i diritti e gli altri oneri di cui all'articolo 7, siano detti divieti o restrizioni applicati mediante contingenti, licenze di importazione o di esportazione o altre misure. Non vengono introdotte nuove misure di questo tipo.

ARTICOLO 18

Trattamento nazionale in rapporto all'imposizione e alle normative interne

1. Ai prodotti importati originari dell'altra parte non si applicano, né direttamente né indirettamente, imposte interne o altri oneri interni di alcun tipo superiori a quelli applicati, direttamente o indirettamente, sui prodotti nazionali simili. Le parti si astengono inoltre dall'applicare imposte o altri oneri interni a protezione della produzione nazionale.

2. Sotto i profili delle disposizioni legislative e regolamentari e delle condizioni che incidono sulla vendita interna, sulla messa in vendita, sull'acquisto, sul trasporto, sulla distribuzione o sull'uso, i prodotti importati originari dell'altra parte beneficiano di un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai prodotti nazionali simili. Le disposizioni del presente paragrafo non ostano all'applicazione di oneri di trasporto interno differenziati determinati esclusivamente dalla gestione economica del mezzo di trasporto e non dalla nazionalità del prodotto.

3. Le parti si astengono dall'adottare o dal mantenere in vigore eventuali regolamenti quantitativi interni riguardanti la miscela, la trasformazione o l'uso dei prodotti in quantità o proporzioni specificate che impongano, direttamente o indirettamente, il ricorso a fonti nazionali per la fornitura di determinate quantità o proporzioni di un prodotto oggetto dei suddetti regolamenti. Le parti si astengono inoltre dall'applicare qualsiasi altra forma di regolamento quantitativo interno a protezione della produzione nazionale.

4. Le disposizioni del presente articolo non ostano al versamento di sovvenzioni riservate esclusivamente ai produttori nazionali, quali i pagamenti ai produttori nazionali derivanti dagli introiti di imposte interne od oneri interni applicati in conformità al presente articolo e le sovvenzioni erogate attraverso l'acquisto di prodotti nazionali da parte dello Stato.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle leggi, ai regolamenti, alle procedure o alle prassi che disciplinano gli appalti pubblici.

6. Il comitato APE può decidere di autorizzare uno Stato dell'ESA firmatario a derogare a quanto disposto dal presente articolo per promuovere l'avvio della produzione nazionale e proteggere un'industria nascente. A questo proposito verranno prese in considerazione le esigenze di sviluppo degli Stati dell'ESA firmatari e in particolare i bisogni e i problemi particolari dei paesi meno sviluppati dell'ESA.

7. L'allegato III contiene un elenco delle deroghe temporanee concesse agli Stati dell'ESA firmatari e ne specifica la durata.

TITOLO IV

MISURE DI DIFESA COMMERCIALE

ARTICOLO 19

Misure antidumping e compensative

1. Fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, nessuna disposizione del presente accordo osta a che la parte CE o gli Stati dell'ESA firmatari adottino, singolarmente o collettivamente, misure antidumping o compensative nel rispetto dei pertinenti accordi dell'OMC. Ai fini del presente articolo, l'origine viene stabilita secondo le norme di origine non preferenziali delle parti.

2. La parte CE, prima di istituire dazi antidumping o compensativi definitivi su prodotti di importazione originari degli Stati dell'ESA, esamina se siano praticabili le soluzioni costruttive previste dai pertinenti accordi OMC.
3. Qualora le misure antidumping o compensative siano state istituite da un'autorità regionale per conto di due o più Stati dell'ESA firmatari, l'istanza di tutela giurisdizionale è unica anche in sede di appello.
4. Laddove le misure antidumping o compensative possano essere istituite a livello regionale o subregionale e a livello nazionale, le parti garantiscono che le autorità regionali o subregionali da un lato e le autorità nazionali dall'altro non applichino contemporaneamente tali misure allo stesso prodotto.
5. Prima di avviare qualsiasi inchiesta, la parte CE notifica agli Stati dell'ESA firmatari ed esportatori il ricevimento di una denuncia adeguatamente documentata.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le inchieste avviate successivamente all'entrata in vigore del presente accordo.
7. Le disposizioni sulla risoluzione delle controversie contenute nel presente accordo non si applicano a quanto disciplinato dal presente articolo.

ARTICOLO 20

Misure di salvaguardia multilaterali

1. Fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, nessuna disposizione del presente accordo osta a che gli Stati dell'ESA firmatari e la parte CE adottino misure a norma dell'articolo XIX del GATT 1994, dell'accordo sulle misure di salvaguardia dell'OMC e dell'articolo 5 dell'accordo OMC sull'agricoltura. Ai fini del presente articolo l'origine viene stabilita secondo le norme di origine non preferenziali delle parti.
2. Nonostante il disposto dal paragrafo 1, la parte CE, tenuto conto degli obiettivi di sviluppo complessivi del presente accordo e delle ridotte dimensioni delle economie degli Stati dell'ESA, esclude le importazioni da ogni Stato dell'ESA dalle misure adottate in applicazione dell'articolo XIX del GATT 1994, dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia e dell'articolo 5 dell'accordo OMC sull'agricoltura.
3. Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Al più tardi centoventi giorni prima della scadenza di tale periodo, il comitato APE procede all'esame del funzionamento di tali disposizioni alla luce delle esigenze di sviluppo degli Stati dell'ESA, al fine di stabilire se prorogarne l'applicazione per un ulteriore periodo.
4. Le disposizioni sulla risoluzione delle controversie contenute nel presente accordo non si applicano a quanto disciplinato dal paragrafo 1.

ARTICOLO 21

Misure di salvaguardia bilaterali

1. Dopo avere esaminato le soluzioni alternative, una parte può applicare, alle condizioni e nel rispetto delle procedure di cui al presente articolo, misure di salvaguardia di durata limitata in deroga agli articoli 11, 12 e 17.
2. Le misure di salvaguardia di cui al paragrafo 1 possono essere adottate ove un prodotto originario di una delle parti venga importato nel territorio dell'altra parte in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:
 - a) un grave pregiudizio all'industria nazionale di prodotti simili o direttamente concorrenti nel territorio della parte importatrice, oppure
 - b) perturbazioni di un settore economico, in particolare ove queste perturbazioni determinino problemi sociali rilevanti o difficoltà che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica della parte importatrice, oppure
 - c) perturbazioni dei mercati dei prodotti agricoli simili o direttamente concorrenti¹ o dei meccanismi che regolano tali mercati.

¹ Ai fini del presente articolo, si intendono per "prodotti agricoli" i prodotti compresi nell'allegato I dell'accordo OMC sull'agricoltura.

3. Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo non vanno al di là di quanto necessario per prevenire il grave pregiudizio o le perturbazioni definiti al paragrafo 2 e al paragrafo 5, lettera b) o per porvi rimedio. Le misure di salvaguardia della parte importatrice possono consistere solo in una o più tra le misure elencate di seguito:

- a) sospensione dell'ulteriore riduzione – prevista dal presente accordo – dell'aliquota del dazio all'importazione applicata al prodotto interessato;
- b) aumento del dazio doganale sul prodotto interessato fino a un livello non superiore a quello del dazio doganale applicato ad altri membri dell'OMC;
- c) introduzione di contingenti tariffari per il prodotto interessato.

4. Fatto salvo quanto disposto dai paragrafi 1, 2 e 3, ove un prodotto originario di uno o più Stati dell'ESA firmatari o loro sottogruppi venga importato in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare una delle situazioni descritte al paragrafo 2 in una o più regioni ultraperiferiche della parte CE, la parte CE può adottare misure di sorveglianza o di salvaguardia limitatamente alla regione o alle regioni interessate secondo le procedure di cui ai paragrafi da 6 a 9.

5. a) Fatto salvo quanto disposto dai paragrafi 1, 2 e 3, ove un prodotto originario della parte CE venga importato in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare in uno Stato dell'ESA firmatario una delle situazioni descritte al precedente paragrafo 2, detto Stato dell'ESA può adottare misure di sorveglianza o di salvaguardia limitatamente al proprio territorio secondo le procedure di cui ai paragrafi da 6 a 9.
 - b) Uno Stato dell'ESA firmatario può adottare misure di salvaguardia qualora, a seguito della riduzione dei dazi, un prodotto originario della parte CE sia importato nel suo territorio in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare perturbazioni a un'industria nascente che fabbrica prodotti simili o direttamente concorrenti. La disposizione si applica ai paesi diversi da quelli meno sviluppati e ai paesi meno sviluppati unicamente per un periodo rispettivamente di dieci e quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Le misure devono essere adottate secondo le procedure di cui ai paragrafi da 6 a 9.
6. a) Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo sono mantenute in vigore unicamente per il tempo necessario a prevenire il grave pregiudizio o le perturbazioni definiti ai paragrafi 2, 4 e 5 o a porvi rimedio.

- b) Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo sono applicate per un periodo non superiore a due anni. Dette misure possono essere prorogate per un ulteriore periodo non superiore a due anni qualora continuino a sussistere le circostanze che ne hanno giustificato l'istituzione. Gli Stati dell'ESA firmatari o uno Stato dell'ESA firmatario che applichino una misura di salvaguardia oppure la parte CE che applichi una misura limitatamente al territorio di una o più delle sue regioni ultraperiferiche possono comunque applicare tali misure per un periodo non superiore a quattro anni, prorogabile per altri quattro anni qualora continuino a sussistere le circostanze che ne hanno giustificato l'istituzione.
- c) Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo di durata superiore a un anno contengono elementi che ne prevedono esplicitamente la progressiva abolizione entro la fine del periodo stabilito.
- d) Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo non possono essere applicate alle importazioni di un prodotto che sia già stato assoggettato a misure di questo tipo prima che sia trascorso almeno un anno dalla loro scadenza.

7. Ai fini dell'attuazione dei paragrafi precedenti, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) la parte che ritenga sussistere una delle situazioni descritte ai paragrafi 2, 4 e 5 sottopone immediatamente la questione all'esame del comitato APE;

- b) il comitato APE può formulare le raccomandazioni eventualmente necessarie per porre rimedio alle situazioni che si siano manifestate. Se il comitato APE non formula raccomandazioni per porre rimedio alle situazioni che si sono manifestate oppure non si perviene ad alcun'altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni dalla data in cui la questione è stata sottoposta al comitato APE, la parte importatrice è autorizzata ad adottare le misure idonee a risolvere la situazione secondo quanto disposto dal presente articolo;
- c) prima dell'adozione delle misure previste dal presente articolo oppure non appena possibile ove si applichi il paragrafo 8 del presente articolo, la parte CE o lo Stato dell'ESA firmatario interessato fornisce al comitato APE tutte le informazioni necessarie a un esame approfondito della situazione perché si possa pervenire a una soluzione accettabile per le parti interessate;
- d) nella scelta delle misure di salvaguardia a norma del presente articolo, devono essere privilegiate quelle che meno interferiscono con il funzionamento del presente accordo;
- e) le misure di salvaguardia adottate a norma del presente articolo sono immediatamente notificate al comitato APE e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organo, in particolare al fine di stabilire un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

8. Qualora circostanze eccezionali richiedano un intervento immediato, la parte importatrice interessata, ovvero a seconda dei casi la parte CE, gli Stati dell'ESA o uno Stato dell'ESA firmatario, può adottare a titolo provvisorio le misure di cui ai paragrafi 3, 4 e/o 5 senza rispettare quanto prescritto dal paragrafo 7. Questi interventi possono essere adottati per un periodo massimo di centottanta giorni nel caso di misure prese dalla parte CE e di duecento giorni nel caso di misure prese dagli Stati dell'ESA o da uno Stato dell'ESA firmatario o di misure prese dalla parte CE la cui applicazione sia limitata al territorio di una o più delle sue regioni ultraperiferiche. La durata delle misure provvisorie è calcolata come parte del periodo iniziale e delle eventuali proroghe di cui al paragrafo 6. Nell'adozione delle misure provvisorie si tiene conto dell'interesse di tutte le parti coinvolte. La parte importatrice interessata informa l'altra parte interessata e sottopone immediatamente la questione all'esame del comitato APE.

9. La parte importatrice che assoggetta le importazioni di un prodotto a una procedura amministrativa volta a fornire rapidamente informazioni sull'andamento dei flussi commerciali che possono dar origine ai problemi descritti nel presente articolo ne informa senza indugio il comitato APE.

10. Non può essere invocato l'accordo OMC per impedire a una parte di adottare misure di salvaguardia conformi a quanto disposto dal presente articolo.

TITOLO V
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

ARTICOLO 22

Disposizioni particolari in materia
di cooperazione amministrativa

1. Le parti, nel riconoscere che la cooperazione amministrativa è indispensabile per l'applicazione e il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente capitolo, ribadiscono l'impegno a combattere le irregolarità e le frodi in materia doganale e nei settori connessi.

2. La parte che constati, in base a dati oggettivi, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi può, conformemente a quanto disposto dal presente articolo, sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale applicato al prodotto o ai prodotti interessati.

3. Ai fini del presente articolo, per mancata prestazione di cooperazione amministrativa si intende, tra l'altro:
 - a) una reiterata inosservanza degli obblighi di verifica del carattere originario dei prodotti interessati;

- b) un reiterato rifiuto di procedere al controllo a posteriori della prova dell'origine e/o di comunicarne i risultati oppure un ritardo ingiustificato nel procedere a questi adempimenti;
- c) un reiterato rifiuto o un ritardo ingiustificato nel vedersi riconosciuta l'autorizzazione a effettuare missioni di cooperazione amministrativa per verificare l'autenticità di documenti o l'esattezza di informazioni importanti per la concessione del trattamento preferenziale in questione.

4. Ai fini del presente articolo, una constatazione di irregolarità o frode può essere fatta tra l'altro qualora si osservi un aumento repentino delle importazioni di una merce al di sopra del normale livello di produzione e della capacità di esportazione dell'altra parte, aumento che non trovi spiegazione soddisfacente e sia collegato a dati oggettivi relativi a irregolarità o frodi.

5. L'applicazione di una sospensione temporanea è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) la parte che abbia constatato, in base a dati oggettivi, la mancata prestazione di cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi notifica senza indugio quanto constatato e i dati oggettivi al comitato APE e avvia consultazioni in seno a detto comitato in base a tutte le informazioni pertinenti e ai dati oggettivi, onde pervenire a una soluzione accettabile per entrambe le parti;

- b) qualora le parti abbiano avviato consultazioni in seno al comitato APE senza pervenire a una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica, la parte interessata può procedere alla sospensione temporanea del trattamento preferenziale applicato al prodotto o ai prodotti interessati. La sospensione temporanea è notificata senza indugio al comitato APE;
 - c) le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate a quanto necessario per tutelare gli interessi finanziari della parte interessata. La loro durata è limitata a sei mesi rinnovabili. Le sospensioni temporanee vengono notificate al comitato APE subito dopo l'adozione. Sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato APE, in particolare nella prospettiva di una loro revoca non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione.
6. Contemporaneamente alla notifica al comitato APE prevista dal paragrafo 5, lettera a), del presente articolo, la parte interessata pubblica nella propria Gazzetta ufficiale un avviso agli importatori con il quale viene comunicato che per il prodotto interessato sono state constatate, in base a dati oggettivi, la mancata prestazione di cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi.

ARTICOLO 23

Gestione degli errori amministrativi

Qualora le autorità competenti abbiano commesso, nel gestire il sistema preferenziale di esportazione, e in particolare nell'applicare le disposizioni del protocollo 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, un errore che comporti conseguenze in termini di dazi all'importazione, la parte che subisce dette conseguenze può chiedere al comitato APE di vagliare la possibilità di prendere tutte le misure del caso per risolvere la situazione.

ARTICOLO 24

Valutazione in dogana

1. Le norme per la valutazione in dogana applicate agli scambi tra le parti si basano sull'articolo VII del GATT 1994 e sull'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII del GATT 1994.
2. Le parti cooperano al fine di pervenire a un'impostazione comune sulle questioni riguardanti la valutazione in dogana.

CAPITOLO III

PESCA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 25

1. Le parti riconoscono che la pesca costituisce una risorsa economica chiave per la regione dell'ESA, dà un contributo significativo all'economia degli Stati dell'ESA firmatari e ha grandi potenzialità per il futuro sviluppo economico e la riduzione della povertà nella regione. Rappresenta anche un'importante fonte di cibo e di valuta estera.
2. Inoltre le parti, nel riconoscere che le risorse della pesca rivestono anche notevole interesse sia per la parte CE sia per gli Stati dell'ESA firmatari, decidono di cooperare per lo sviluppo e la gestione sostenibili del settore della pesca nel loro reciproco interesse, tenendo conto delle ripercussioni economiche, ambientali e sociali.

3. Le parti convengono che la strategia opportuna per promuovere la crescita economica del settore della pesca e rafforzarne il contributo all'economia dell'ESA consiste nel potenziare le attività del settore generatrici di valore aggiunto, tenendo presente nel contempo la sostenibilità nel lungo periodo.

ARTICOLO 26

Obiettivi

Gli obiettivi della cooperazione nel campo della pesca sono:

- a) la promozione dello sviluppo e della gestione sostenibili della pesca;
- b) la promozione e lo sviluppo degli scambi regionali e internazionali sulla base delle migliori pratiche;
- c) la creazione – anche attraverso lo sviluppo di infrastrutture e capacità – di un contesto favorevole che consenta agli Stati dell'ESA di soddisfare le severe esigenze del mercato nei settori della pesca industriale e della piccola pesca;
- d) il sostegno alle politiche nazionali e regionali finalizzate a una maggiore produttività e competitività del settore della pesca; e
- e) l'instaurazione di collegamenti con altri settori economici.

ARTICOLO 27

Ambito di applicazione

La cooperazione nel settore del commercio e dello sviluppo della pesca riguarda la pesca marittima, la pesca nelle acque interne e l'acquacoltura.

ARTICOLO 28

Principi

1. I principi della cooperazione nel settore della pesca comprendono:
 - a) il sostegno allo sviluppo e al rafforzamento dell'integrazione regionale;
 - b) il mantenimento dell'acquis dell'accordo di Cotonou;
 - c) il riconoscimento di un trattamento speciale e differenziato;
 - d) la necessità di tener conto delle migliori informazioni scientifiche disponibili ai fini della valutazione delle risorse e della loro gestione;
 - e) un sistema di monitoraggio efficace delle ripercussioni ambientali, economiche e sociali nelle parti;

- f) il rispetto delle disposizioni legislative nazionali vigenti e degli strumenti internazionali di settore, compresa la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) e gli accordi regionali e subregionali;
- g) la salvaguardia e la considerazione prioritaria delle esigenze specifiche della pesca artigianale/di sussistenza.

2. Questi principi guida dovrebbero contribuire a garantire lo sviluppo sostenibile e responsabile delle risorse biologiche marine e delle acque interne, dell'acquacoltura e ad ottimizzare, mediante maggiori investimenti, lo sviluppo di capacità e un migliore accesso al mercato, i benefici che questo settore produce per la generazione attuale e quelle future.

ARTICOLO 29

Accesso preferenziale

Le parti cooperano al fine di garantire il sostegno, anche di natura finanziaria, necessario per migliorare la competitività e la capacità produttiva delle industrie di trasformazione, promuovere la diversificazione dell'industria della pesca e il potenziamento degli impianti portuali.

TITOLO II
PESCA MARITTIMA

ARTICOLO 30

Ambito di applicazione

Il campo di applicazione del presente titolo riguarda l'utilizzo, la conservazione e la gestione delle risorse della pesca marittima per ottimizzare i benefici della pesca nella regione dell'ESA mediante gli investimenti, lo sviluppo di capacità e un migliore accesso al mercato.

ARTICOLO 31

Obiettivi

Gli obiettivi della cooperazione sono:

- a) un suo rafforzamento al fine di garantire lo sfruttamento e la gestione sostenibili delle risorse della pesca quale base solida dell'integrazione regionale, dato che Stati costieri e insulari condividono specie migratorie e transzonali e che nessuno Stato dell'ESA è in grado, da solo, di assicurare la sostenibilità di queste risorse;
- b) una ripartizione più equa dei benefici derivanti dal settore della pesca;

- c) l'efficacia del monitoraggio, del controllo e della sorveglianza necessari a contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; e
- d) la promozione dello sfruttamento, della conservazione e della gestione efficaci delle risorse biologiche marine nella zona economica esclusiva (ZEE) e nelle acque sulle quali gli Stati dell'ESA esercitano la loro giurisdizione in forza di strumenti internazionali quali la convenzione UNCLOS, nella prospettiva di un beneficio socioeconomico reciproco per gli Stati dell'ESA e per la parte CE.

ARTICOLO 32

Ambiti di cooperazione

1. La cooperazione nel settore della pesca marittima, per il conseguimento degli obiettivi sopraenunciati, riguarderà la gestione e la conservazione delle risorse della pesca, la gestione delle navi e la disciplina delle fasi successive alla cattura, le misure finanziarie e commerciali, nonché lo sviluppo della pesca, dei relativi prodotti e dell'acquacoltura marina.
2. La parte CE contribuirà a mobilitare le risorse per attuare la cooperazione a livello nazionale e regionale negli ambiti individuati, anche attraverso il sostegno allo sviluppo di capacità regionali. Il contributo della parte CE riguarda anche gli interventi descritti nella sezione sulle misure finanziarie e commerciali e lo sviluppo di infrastrutture specifiche per la pesca e l'acquacoltura marina.

a) Gestione e conservazione delle risorse della pesca

1. Nello stabilire i livelli di cattura sostenibili, la capacità di pesca e altre strategie di gestione, si applica un approccio precauzionale per scongiurare o sovvertire esiti indesiderati, quali la sovraccapacità e il sovrasfruttamento delle risorse ittiche, ed effetti indesiderati sugli ecosistemi e sulla pesca artigianale.
2. Ciascuno Stato dell'ESA può adottare le misure opportune, tra cui le limitazioni stagionali e all'uso degli attrezzi da pesca, per tutelare maggiormente le proprie acque territoriali e garantire la sostenibilità della pesca artigianale e costiera.
3. Le parti promuoveranno l'adesione di tutti gli Stati interessati alla Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) e ad altre organizzazioni competenti in materia di pesca. Questi paesi dovrebbero coordinare gli interventi con la parte CE per garantire la gestione e la conservazione di tutte le specie ittiche, compresi i tonnidi e le specie affini, e facilitare le ricerche scientifiche in materia.
4. Qualora l'autorità di gestione competente a livello nazionale non disponga di dati scientifici sufficienti per stabilire i limiti e i livelli obiettivo delle catture sostenibili in una zona economica esclusiva dell'ESA, entrambe le parti, in consultazione con l'autorità nazionale competente e l'IOTC e, se del caso, con altre organizzazioni regionali della pesca, sostengono la realizzazione di questi studi scientifici.

5. Le parti convengono in merito all'adozione di misure adeguate qualora un aumento dello sforzo di pesca determini livelli di cattura superiori al livello obiettivo sostenibile stabilito dall'autorità nazionale competente.

6. Per la conservazione e la gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, la parte CE e gli Stati dell'ESA garantiscono che le navi battenti le loro bandiere rispettino le misure nazionali, regionali e subregionali di gestione delle risorse ittiche e le disposizioni legislative e regolamentari nazionali correlate.

b) Gestione delle navi e disciplina delle fasi successive alla cattura

1. Verrà osservata la disciplina sulla gestione delle navi e sulle fasi successive alla cattura elaborata dallo IOTC e dalle altre organizzazioni regionali competenti in materia di pesca. Gli Stati dell'ESA e la parte CE stabiliscono modalità e condizioni minime relative al monitoraggio, al controllo e alla sorveglianza dei pescherecci della parte CE che operano nelle acque degli Stati dell'ESA, tra l'altro mediante:

- i) l'istituzione di un sistema di monitoraggio delle navi (*VMS - Vessel Monitoring System*) per tutti gli Stati dell'ESA e l'uso di un sistema con esso compatibile da parte di tutti gli Stati dell'ESA. Gli Stati dell'ESA che non dispongono di un VMS avranno l'assistenza della parte CE per l'istituzione di un sistema di monitoraggio delle navi compatibile;
- ii) la messa a punto, da parte di tutti gli Stati dell'ESA e in associazione con la parte CE, di altri meccanismi da affiancare a un sistema di monitoraggio delle navi compatibile e obbligatorio, così da garantire l'efficacia del monitoraggio, del controllo e della sorveglianza; il sostegno della parte CE agli Stati dell'ESA per la realizzazione di questo sistema concordato e la relativa assistenza attuativa;

- iii) il diritto delle parti di inviare osservatori nelle acque nazionali o internazionali, con una precisa definizione delle procedure del loro impiego. Gli osservatori devono essere retribuiti dai governi nazionali, mentre tutti i costi a bordo sono a carico dell'armatore. La parte CE sosterrà i costi di formazione degli osservatori;
- iv) la messa punto e l'impiego in tutta la regione di sistemi comuni di rendicontazione delle attività di pesca, con la definizione dei requisiti minimi della rendicontazione;
- v) l'obbligo per tutte le navi che effettuano lo sbarco o il trasbordo del pescato in uno Stato dell'ESA di effettuare queste operazioni nei porti o negli avamposti. Non sono consentiti trasbordi in mare, salvo che non ricorrano le condizioni particolari previste dalle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP). Entrambe le parti collaborano all'ammodernamento delle infrastrutture di sbarco o trasbordo nei porti degli Stati dell'ESA, anche per quanto riguarda la capacità di valorizzazione dei prodotti ittici;
- vi) l'impegno di tutte le navi a utilizzare gli impianti degli Stati dell'ESA e ad impiegare forniture locali;
- vii) l'obbligo di comunicare i rigetti. Sarebbe prioritario evitare i rigetti mediante l'impiego di metodi di pesca selettivi conformi ai principi dell'IOTC e delle organizzazioni regionali competenti in materia di pesca. Le catture accessorie vanno, per quanto possibile, portate a terra.

2. Le parti convengono di cooperare alla messa a punto e all'attuazione di programmi di formazione nazionali/regionali destinati ai cittadini dell'ESA in modo da facilitare il loro efficace coinvolgimento nel settore della pesca. Nel caso di accordi di pesca bilaterali negoziati dalla parte CE, viene incoraggiata l'occupazione di cittadini dell'ESA. Ai marinai imbarcati su navi comunitarie si applica di diritto la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro.

3. Entrambe le parti attuano sforzi coordinati per migliorare gli strumenti volti a prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e adottano misure a ciò adeguate. I pescherecci coinvolti in attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata vanno perseguiti e non deve essere loro consentito di pescare nuovamente nelle acque dell'ESA salvo previa autorizzazione dello Stato di bandiera, degli Stati dell'ESA interessati e, se del caso, della competente organizzazione regionale di gestione della pesca.

c) Misure finanziarie e commerciali e questioni legate allo sviluppo

Le parti si impegnano a cooperare per promuovere la costituzione di joint venture impegnate nell'esercizio della pesca, nella trasformazione del pescato, nei servizi portuali; si impegnano altresì a incrementare la capacità di produzione, a potenziare la competitività della pesca, delle industrie e dei servizi correlati, nonché la trasformazione a valle, a sviluppare e valorizzare le strutture portuali, e a diversificare la pesca in modo da sfruttare le specie diverse dai tonnidi attualmente non utilizzate o sottoutilizzate.

TITOLO III
SVILUPPO DELLA PESCA NELLE ACQUE
INTERNE E DELL'ACQUACOLTURA

ARTICOLO 33

Ambito di applicazione

Il campo di applicazione del presente titolo riguarda lo sviluppo della pesca nelle acque interne, della pesca costiera e dell'acquacoltura nella regione dell'ESA sotto i seguenti profili: sviluppo delle capacità, trasferimento di tecnologie, norme sanitarie e fitosanitarie (SPS), investimenti e finanziamenti agli investimenti, protezione dell'ambiente e quadri legislativi e regolamentari.

ARTICOLO 34

Obiettivi

Gli obiettivi della cooperazione in materia di sviluppo della pesca nelle acque interne e dell'acquacoltura sono i seguenti: la promozione dello sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nelle acque interne, un rafforzamento della produzione dell'acquacoltura, l'eliminazione dei vincoli che ostacolano la crescita dell'offerta, il miglioramento della qualità del pesce e dei prodotti ittici in modo che rispettino le norme SPS applicate sul mercato CE, un migliore accesso al mercato CE, l'abbattimento degli ostacoli agli scambi intraregionali, l'attrazione di capitali e di investimenti nel settore, il rafforzamento delle capacità e un migliore accesso degli investitori privati al sostegno finanziario per lo sviluppo della pesca nelle acque interne e dell'acquacoltura.

ARTICOLO 35

Ambiti di cooperazione

1. La cooperazione comprende un contributo della parte CE ai seguenti ambiti.
 - a) Rafforzamento delle capacità e sviluppo dei mercati di esportazione mediante:
 - i) il rafforzamento delle capacità per quanto concerne la produzione industriale e artigianale, la trasformazione e la diversificazione dei prodotti così da rafforzare la competitività della pesca nelle acque interne e dell'acquacoltura nella regione. Questi risultati potrebbero essere conseguiti, ad esempio, mediante l'istituzione di centri di ricerca e sviluppo e in particolare lo sviluppo dell'acquacoltura per le aziende di allevamento ittico a carattere commerciale;
 - ii) lo sviluppo di competenze per la gestione delle filiere dei mercati di esportazione, anche attraverso l'introduzione e la gestione di sistemi di certificazione di particolari linee di prodotti, la promozione commerciale, la creazione di valore aggiunto e la riduzione delle perdite di prodotti ittici successivamente alla cattura;
 - iii) l'innalzamento delle capacità regionali, ad esempio attraverso un potenziamento delle autorità competenti, delle associazioni dei pescatori e degli operatori commerciali, in modo che possano partecipare agli scambi dei prodotti della pesca con la parte CE e ai programmi di formazione sullo sviluppo e sulla definizione dell'immagine (*branding*) dei prodotti.

b) Infrastrutture

- i) Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture per la pesca nelle acque interne e per l'acquacoltura;
- ii) facilitazione dell'accesso ai finanziamenti per le infrastrutture, compreso ogni tipo di impianti.

c) Tecnologia

- i) Contributo allo sviluppo delle capacità tecniche, compresa la promozione della tecnologia che genera valore aggiunto, ad esempio attraverso il trasferimento di tecnologie della pesca dalla parte CE agli Stati dell'ESA;
- ii) rafforzamento della capacità di gestione della pesca nella regione, ad esempio mediante la ricerca e sistemi di raccolta dati e mediante il sostegno a tecnologie idonee per la gestione della fase della cattura e di quelle successive.

d) Ambito normativo e regolamentare

- i) Sostegno allo sviluppo di disposizioni regolamentari sulla pesca nelle acque interne e sull'acquacoltura e di sistemi di monitoraggio, controllo e sorveglianza;

- ii) sostegno agli Stati dell'ESA nell'elaborazione di idonei strumenti legislativi e regolamentari in materia di diritti di proprietà intellettuale e sviluppo delle capacità per attuare questi strumenti nel commercio internazionale;
 - iii) marchio di qualità ecologica e protezione della proprietà intellettuale.
- e) Investimenti e finanziamenti
- i) Promozione di joint venture e di altre forme di investimenti misti tra soggetti interessati degli Stati dell'ESA e della parte CE, ad esempio per stabilire modalità di individuazione degli investitori per le joint venture nei settori della pesca nelle acque interne e dell'acquacoltura;
 - ii) sostegno all'accesso alle agevolazioni creditizie per lo sviluppo, nel settore della pesca nelle acque interne, di piccole e medie imprese e di imprese su scala industriale.

- f) Misure socioeconomiche e di riduzione della povertà
- i) Contributo alla promozione delle piccole e medie imprese operanti nei settori della pesca, della trasformazione del pescato e del commercio ittico, attraverso un rafforzamento della capacità degli Stati dell'ESA di effettuare scambi commerciali con la parte CE;
 - ii) promozione del coinvolgimento di gruppi marginali nelle attività del settore della pesca, ad esempio mediante la promozione della parità tra i generi nel settore della pesca sviluppando le capacità delle donne impegnate nella pesca, e della partecipazione di altri gruppi svantaggiati in grado di impegnarsi nella pesca per uno sviluppo socioeconomico sostenibile.
2. Le parti danno il loro contributo a misure volte a garantire che il commercio ittico favorisca la conservazione dell'ambiente e preservi gli stock dal depauperamento, e contribuiscono al mantenimento della biodiversità e all'introduzione prudente di specie esotiche in acquacoltura – introduzione che deve avvenire solo in spazi controllati/chiusi, sentiti tutti i paesi vicini interessati.

CAPITOLO IV
COOPERAZIONE ECONOMICA E ALLO SVILUPPO

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 36

Disposizioni generali

1. Le parti convengono di affrontare le esigenze di sviluppo degli Stati dell'ESA così da promuovere la crescita sostenuta della regione dell'ESA, incrementare la produzione e la capacità di offerta degli Stati interessati, favorire le trasformazioni strutturali, la competitività e la diversificazione delle loro economie, la creazione di valore aggiunto e sostenere l'integrazione regionale.

2. Le parti si impegnano a cooperare in modo da agevolare l'attuazione del presente accordo e sostenere l'integrazione regionale e le strategie di sviluppo. Le parti convengono che la cooperazione si fonderà sulla strategia di cooperazione allo sviluppo dell'ESA e sulla matrice di sviluppo concordata. La matrice costituisce l'allegato IV del presente accordo. La strategia di cooperazione allo sviluppo ESA e la matrice di sviluppo saranno periodicamente riviste nel rispetto delle disposizioni del capitolo VI che ha per oggetto la prevenzione e la risoluzione delle controversie e le disposizioni istituzionali, generali e finali. La cooperazione verrà misurata in rapporto a parametri di sviluppo concordati, che verranno elaborati, adottati e allegati al presente accordo. La cooperazione consiste in un sostegno, finanziario e non, alla regione dell'ESA.

3. A tale proposito, i finanziamenti della cooperazione allo sviluppo tra la regione dell'ESA e la parte CE, destinati all'attuazione del presente accordo, sono effettuati secondo le norme e le procedure applicabili previste dall'accordo di Cotonou, in particolare le procedure di programmazione del Fondo europeo di sviluppo di cui ai quadri finanziari dell'UE vigenti durante il periodo di validità dell'accordo, nonché attraverso gli appropriati strumenti finanziati nell'ambito del bilancio generale dell'Unione europea. Tenuto conto delle nuove sfide che derivano dal rafforzamento dell'integrazione regionale e da una maggiore concorrenza sui mercati mondiali, le parti convengono che una delle priorità consiste nel sostenere l'attuazione dell'APE.

4. Entrambe le parti cooperano per reperire presso gli Stati membri dell'UE e altri donatori – in particolare attraverso un'estensione degli impegni previsti dall'iniziativa "Aiuti al commercio" – risorse aggiuntive rispetto a quelle del quadro finanziario dell'UE, da destinare specificatamente al sostegno dell'APE e ai relativi costi di adeguamento. I programmi/progetti da finanziare verranno elaborati in comune, in base a una matrice di sviluppo comprensiva di una previsione dettagliata dei costi.

5. Sulla base della matrice di sviluppo va assicurata una mobilitazione prevedibile, tempestiva e sostenibile di risorse sufficienti, anche attraverso sovvenzioni e crediti agevolati. La CE contribuisce a questo sforzo nel quadro del suo impegno a livello internazionale per aumentare l'aiuto pubblico allo sviluppo. Le parti convengono di controllare e coordinare l'impiego di queste risorse.

6. In coerenza con la dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti, le parti convengono di utilizzare e sostenere adeguatamente i meccanismi di erogazione, i fondi o gli strumenti nazionali e/o regionali per convogliare e coordinare le risorse destinate all'attuazione dell'APE. A tale proposito le parti sostengono l'istituzione di un fondo APE chiamato a convogliare le risorse connesse all'APE. Le parti convengono inoltre che ogni forma di erogazione degli aiuti connessi alla loro cooperazione a norma del presente accordo avvenga nel rispetto della dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti.

7. Le questioni connesse agli scambi che saranno disciplinate dall'APE globale rientrano nella cooperazione allo sviluppo quale prevista dal presente articolo e dalla dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti.

8. Le parti convengono che il monitoraggio dell'APE, effettuato in base a indicatori concordati, dovrà riguardare tutti gli aspetti dell'accordo di partenariato economico, quali i risultati conseguiti a livello nazionale e a livello di integrazione regionale e di strategie di sviluppo, nonché l'efficacia dei dispositivi istituzionali e i relativi risultati in termini di conseguimento degli obiettivi di efficacia degli aiuti, anche sotto il profilo della prevedibilità delle risorse.

9. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 95, paragrafo 4, dell'accordo di Cotonou, le parti convengono che il processo di revisione ivi contemplato offre alle parti l'occasione di riesaminare i risultati, i limiti e le prospettive delle strategie di cooperazione allo sviluppo previste dall'accordo.

ARTICOLO 37

Obiettivi

1. La cooperazione economica e allo sviluppo mira a promuovere la competitività delle economie dell'ESA, a rafforzarne la capacità di offerta e a consentire agli Stati dell'ESA firmatari di attuare agevolmente l'APE.
2. La cooperazione economica e allo sviluppo mira alla trasformazione strutturale delle economie dell'ESA mediante la costruzione negli Stati dell'ESA di una base economica forte, competitiva e diversificata, che passi attraverso il potenziamento della produzione, della distribuzione, dei trasporti e della commercializzazione, lo sviluppo della capacità commerciale degli Stati dell'ESA e della capacità di attrarre investimenti, il rafforzamento delle politiche e delle norme degli Stati dell'ESA in materia di commercio e investimenti e l'approfondimento dell'integrazione regionale.

ARTICOLO 38

Ambito di applicazione

1. Le parti stabiliscono gli obiettivi di sviluppo dell'accordo di partenariato economico propri della regione dell'ESA e necessari al successo dell'integrazione regionale negli ambiti e nei settori indicati nel presente articolo.
2. La cooperazione riguarderà i seguenti ambiti:
 - a) la cooperazione e l'integrazione regionale per garantire il coordinamento transregionale in tutti i settori;
 - b) la politica e la disciplina commerciale in modo che gli Stati dell'ESA possano, tra l'altro, partecipare più efficacemente ai negoziati commerciali e attuare le convenzioni internazionali, la legislazione e le riforme normative in materia di commercio;
 - c) lo sviluppo degli scambi, con cui si intende in particolare lo sviluppo imprenditoriale e le attività volte a migliorare i sistemi di gestione dell'informazione, i partenariati, i collegamenti, le joint venture e lo scambio di informazioni e di esperienze, l'accesso al credito e ai finanziamenti per gli investimenti, la promozione degli scambi e lo sviluppo del mercato, il sostegno istituzionale e quello agli scambi di servizi, compresi i servizi finanziari;

- d) le infrastrutture connesse al commercio, tra cui quelle di trasporto, energetiche e idriche;
- e) lo sviluppo della capacità produttiva in settori importanti per le economie dell'ESA;
- f) la ricerca e lo sviluppo, l'innovazione e il trasferimento di tecnologie;
- g) i costi di adeguamento connessi al commercio, che comprendono i costi sociali e di ristrutturazione determinati dalla contrazione della produzione di aziende che operano in settori esposti alla concorrenza delle importazioni e la perdita di entrate tributarie dovuta alle riduzioni tariffarie;
- h) l'integrazione della dimensione di genere;
- i) l'emancipazione delle comunità locali, che comporta tra l'altro lo sviluppo socioculturale;
- j) l'integrazione dei temi ambientali nel commercio e nello sviluppo.

3. La cooperazione riguarderà in particolare i seguenti settori:
- a) lo sviluppo del settore privato, in particolare lo sviluppo industriale, le micro, piccole e medie imprese, l'attività estrattiva e mineraria, e il turismo;
 - b) lo sviluppo delle infrastrutture, in particolare nei settori dei trasporti, dell'energia e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);
 - c) le risorse naturali e l'ambiente, comprese le risorse idriche e la biodiversità;
 - d) l'agricoltura;
 - e) la pesca;
 - f) i servizi compreso il turismo;
 - g) le questioni connesse agli scambi, tra cui gli investimenti, la concorrenza, i diritti di proprietà intellettuale, le norme, la facilitazione degli scambi e le statistiche.

TITOLO II

SVILUPPO DEL SETTORE PRIVATO

ARTICOLO 39

Ambito di applicazione e obiettivi

1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione per lo sviluppo del settore privato nella regione dell'ESA quale principale generatore di ricchezza, nella prospettiva della creazione di un ambiente idoneo, che sia favorevole agli investimenti e alla crescita. Il sostegno e la cooperazione della Comunità tengono conto della struttura economica degli Stati dell'ESA, delle loro priorità in materia di rafforzamento delle capacità produttive e di incremento del valore aggiunto, nonché dell'applicazione di interventi a livello di produzione, commercializzazione, distribuzione e trasporti per migliorare la capacità di offerta e la competitività.
2. Il campo di applicazione della cooperazione relativa allo sviluppo del settore privato riguarderà, tra l'altro, gli investimenti, lo sviluppo industriale e la promozione della competitività, lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, lo sviluppo dell'attività estrattiva e mineraria e del turismo, nonché altri settori produttivi direttamente e indirettamente contemplati dal presente accordo.

ARTICOLO 40

Investimenti

1. Le parti riconoscono l'importanza degli investimenti. Gli obiettivi in questo ambito sono:
 - a) la creazione di un ambiente che consenta lo sviluppo economico equo e sostenibile dell'ESA attraverso gli investimenti, compresi gli investimenti diretti esteri (di tipo *greenfield* o di portafoglio), il trasferimento di tecnologie, lo sviluppo di capacità e il sostegno istituzionale offerto dalla parte CE;
 - b) l'approfondimento della cooperazione con le istituzioni e le organizzazioni intermedie che si occupano della promozione degli investimenti nella parte CE, tra cui il Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI), e nell'ESA, con mezzi quali il dialogo economico, la cooperazione e il partenariato;
 - c) un sostegno volto a promuovere e stimolare gli investimenti nella regione dell'ESA attraverso strumenti adeguati, quali l'istituzione di un quadro di finanziamento e l'assistenza a sostegno dei programmi di sviluppo economico nell'ESA;

- d) il rafforzamento e lo sviluppo delle capacità degli organismi di sviluppo privati, quali le agenzie di promozione degli investimenti, le camere di commercio, le associazioni e gli organismi di sviluppo locali nei singoli Stati dell'ESA e a livello della regione, in modo da consentire la nascita di un settore privato dinamico e vivace;
- e) lo sviluppo di un contesto giuridico che promuova gli investimenti di entrambe le parti, con l'obiettivo di incoraggiare e tutelare gli investimenti e introdurre prassi e procedure amministrative armonizzate e semplificate.

Ambiti di cooperazione

2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 36, le parti convengono di cooperare, anche mediante misure di assistenza, nei seguenti ambiti:

- a) sostegno alle politiche e alle strategie di investimento così da contribuire alla creazione e al mantenimento di un clima prevedibile e sicuro per gli investimenti;
- b) sostegno e impegno a favore di riforme politiche, sviluppo delle risorse umane, rafforzamento delle capacità istituzionali o altre forme di sostegno istituzionale per rafforzare le capacità degli intermediari privati, finanziari e non, agevolazione e promozione degli investimenti e attività di miglioramento della competitività;

- c) stimolo a partenariati e a joint venture tra soggetti del settore privato dell'UE e dell'ESA per promuovere gli investimenti, i fondi di capitale di rischio per investimenti in nuove attività (investimenti *greenfield*) e il trasferimento di tecnologie;
- d) sostegno agli sforzi degli Stati dell'ESA volti ad attrarre finanziamenti, specialmente privati, per investimenti infrastrutturali e per infrastrutture che generano entrate e sono fondamentali per il settore privato, comprese le piccole e medie imprese (PMI);
- e) sostegno allo sviluppo della capacità di regolamentazione;
- f) miglioramento dell'accesso delle imprese dell'ESA agli strumenti di finanziamento dell'UE, quali la Banca europea per gli investimenti (BEI);
- g) istituzione di strumenti finanziari adatti alle PMI della regione dell'ESA;
- h) garanzia di una disponibilità e di un utilizzo maggiori delle assicurazioni come meccanismo di riduzione dei rischi, per aumentare la fiducia degli investitori negli Stati dell'ESA;
- i) offerta di garanzie e sostegno attraverso fondi di garanzia a copertura dei rischi connessi a investimenti idonei.

ARTICOLO 41

Sviluppo industriale e competitività

1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione in materia di sviluppo industriale e competitività. Gli obiettivi in questo ambito sono:
 - a) agevolare la nascita, lo sviluppo, la ristrutturazione e l'ammodernamento dell'industria degli Stati dell'ESA firmatari, promuovendone nel contempo la competitività e la crescita equilibrata e autonoma tenendo conto della protezione dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile e dell'emancipazione economica;
 - b) creare un clima favorevole allo sviluppo dell'iniziativa privata per stimolare l'espansione e la diversificazione dalla produzione industriale.

Ambiti di cooperazione

2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 36, le parti convengono di cooperare, anche mediante misure di assistenza, nei seguenti ambiti:
 - a) promozione dello sviluppo di attività riguardanti la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione e il trasporto dei prodotti;

- b) trasferimento di tecnologie e conoscenze, ricerca e sviluppo;
- c) sostegno alle istituzioni finanziarie degli Stati dell'ESA e allo sviluppo del mercato dei capitali per migliorare l'accesso del settore privato ai capitali a breve e lungo termine;
- d) rafforzamento delle capacità del settore pubblico e privato;
- e) stimolo ai partenariati, ai collegamenti e alle joint venture tra operatori economici dell'UE e dell'ESA;
- f) promozione e rafforzamento dell'innovazione, della diversificazione, dello sviluppo di prodotti a valore aggiunto e della qualità.

ARTICOLO 42

Micro, piccole e medie imprese

1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione in materia di MPMI. Gli obiettivi in questo ambito sono:
 - a) la promozione di un ambiente favorevole allo sviluppo delle MPMI e capace di attrarre investimenti in tali imprese; e
 - b) il sostegno all'adeguamento delle MPMI alla liberalizzazione degli scambi.

Ambiti di cooperazione

2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 36, le parti convengono di cooperare, anche mediante misure di assistenza, nei seguenti ambiti:

- a) rafforzamento delle capacità e sostegno istituzionale;
- b) sviluppo e trasferimento di tecnologie, innovazione, scambi di informazioni, reti e marketing;
- c) sviluppo di banche dati delle MPMI;
- d) accesso ai finanziamenti;
- e) stimolo ai partenariati, ai collegamenti e alle joint venture tra operatori economici dell'UE e dell'ESA;
- f) promozione degli scambi commerciali e degli investimenti;
- g) rafforzamento delle catene del valore;
- h) promozione della diversificazione e della creazione di valore aggiunto.

ARTICOLO 43

Attività estrattiva e mineraria

1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione concernente lo sviluppo e la gestione delle attività estrattive e minerarie. Gli obiettivi in questo ambito sono:

- a) istituire un ambiente idoneo ad attrarre gli investimenti nel settore;
- b) promuovere la creazione di valore aggiunto e le tecnologie ecocompatibili nei processi di produzione dell'industria estrattiva;
- c) garantire la partecipazione delle comunità locali.

Ambiti di cooperazione

2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 36, le parti convengono di cooperare, anche mediante misure di assistenza, nei seguenti ambiti:

- a) rafforzamento delle capacità e sostegno istituzionale nel campo della prospezione, dello sfruttamento e della commercializzazione dei minerali;
- b) scambio di informazioni;

- c) stimolo ai partenariati, ai collegamenti e alle joint venture tra operatori economici dell'UE e dell'ESA;
- d) innalzamento degli standard sanitari e di sicurezza dell'industria estrattiva;
- e) trasferimento di tecnologie e conoscenze, innovazione, ricerca e sviluppo;
- f) problema della vulnerabilità dovuta alla dipendenza dalle esportazioni di minerali.

ARTICOLO 44

Sviluppo del turismo

1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione riguardante lo sviluppo del turismo. Gli obiettivi in questo ambito sono:
 - a) sviluppare e rafforzare un'industria turistica competitiva che sia fonte di crescita economica, emancipazione, occupazione e valuta estera;
 - b) rafforzare i collegamenti tra il turismo e altri settori economici;

- c) conservare, salvaguardare e promuovere i beni turistici naturali, storici e culturali, rispettando nel contempo l'integrità e gli interessi delle comunità locali, soprattutto nelle zone rurali.

Ambiti di cooperazione

2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 36, le parti convengono di cooperare, anche mediante misure di assistenza, nei seguenti ambiti:

- a) istituzione di alleanze strategiche che tengano conto degli interessi pubblici, privati e delle comunità locali, in modo da garantire lo sviluppo sostenibile del turismo;
- b) promozione di partenariati, scambio di know-how e iniziative miste in ambiti quali lo sviluppo di prodotti, di mercati e dell'ecoturismo;
- c) rafforzamento delle capacità inerenti alle risorse umane, innalzamento degli standard di servizio e miglioramento delle strutture istituzionali;
- d) cooperazione regionale in materia di promozione del turismo.

TITOLO III
INFRASTRUTTURE

ARTICOLO 45

Ambito di applicazione e obiettivi

1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione in materia di sviluppo e gestione delle infrastrutture quale strumento per eliminare i vincoli che ostacolano la crescita dell'offerta e rafforzare l'integrazione regionale.

2. Il sostegno e la cooperazione della Comunità a favore dello sviluppo infrastrutturale tengono conto delle priorità di sviluppo quali figurano nei programmi di sviluppo nazionali e regionali degli Stati dell'ESA.

3. Il campo di applicazione della cooperazione in materia di infrastrutture riguarderà lo sviluppo di infrastrutture fisiche, segnatamente nel campo dei trasporti, dell'energia e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

ARTICOLO 46

Trasporti

1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione in materia di sviluppo e gestione dei trasporti. Gli obiettivi in questo ambito sono:
 - a) sviluppare, ristrutturare, ripristinare, potenziare e ammodernare su basi sostenibili i sistemi di trasporto della regione dell'ESA;
 - b) migliorare la circolazione delle persone, il flusso delle merci e l'accesso ai mercati attraverso il trasporto stradale, aereo, marittimo, ferroviario e nelle acque interne.

Ambiti di cooperazione

2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 36, le parti convengono di cooperare, anche mediante misure di assistenza, nei seguenti ambiti:
 - a) migliore gestione dei sistemi di trasporto;
 - b) miglioramento e sviluppo delle infrastrutture a ogni livello, compreso lo sviluppo di reti di infrastrutture intermodali;

- c) rafforzamento delle capacità inerenti alle risorse umane, innalzamento degli standard di servizio e miglioramento delle strutture istituzionali;
- d) sviluppo e trasferimento di tecnologie, innovazione, scambi di informazioni e reti, marketing;
- e) stimolo ai partenariati, ai collegamenti e alle joint venture tra operatori economici dell'UE e dell'ESA;
- f) miglioramento della sicurezza e dell'affidabilità dei trasporti, anche per quanto riguarda la gestione delle merci pericolose e gli interventi di pronto intervento;
- g) sostegno allo sviluppo delle politiche di trasporto regionali.

ARTICOLO 47

Energia

1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione nel settore energetico quale strumento per sostenere la competitività delle economie dell'ESA a livello regionale e mondiale. Gli obiettivi in questo ambito sono:

- a) migliorare l'accesso degli Stati dell'ESA a fonti energetiche pulite, moderne, efficienti, affidabili, diversificate, sostenibili e rinnovabili, a prezzi competitivi;

- b) migliorare la capacità di produzione, distribuzione e gestione dell'energia a livello nazionale e regionale;
- c) promuovere la cooperazione energetica regionale.

Ambiti di cooperazione

2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 36, le parti convengono di cooperare, anche mediante misure di assistenza, nei seguenti ambiti:

- a) miglioramento della capacità di produzione e distribuzione delle fonti energetiche attuali, in particolare l'acqua, il petrolio e la biomassa;
- b) espansione e diversificazione del mix energetico in modo che esso comprenda altre potenziali fonti di energia, accettabili da un punto di vista sociale e ambientale e in grado di ridurre la dipendenza dal petrolio;
- c) sostegno allo sviluppo delle infrastrutture energetiche, anche nelle zone rurali;
- d) sostegno all'elaborazione di idonee riforme politiche e normative in campo energetico, riguardanti tra l'altro gli aspetti della commercializzazione e della privatizzazione;

- e) promozione della cooperazione e dell'interconnettività regionale nel campo della produzione e della distribuzione di energia;
- f) rafforzamento delle capacità inerenti alle risorse umane, miglioramento gestionale, innalzamento degli standard di servizio e miglioramento delle strutture istituzionali;
- g) sostegno alla creazione di un ambiente idoneo ad attrarre gli investimenti nel settore;
- h) sviluppo e trasferimento di tecnologie, ricerca e sviluppo (R&S), innovazione, scambio di informazioni, sviluppo di banche dati e reti;
- i) stimolo ai partenariati, ai collegamenti e alle joint venture tra operatori economici dell'UE e dell'ESA.

ARTICOLO 48

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)

1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione in materia di sviluppo delle TIC riconosciute quale settore chiave della società moderna per la promozione della competitività e dell'innovazione e per una transizione agevole verso la società dell'informazione. In questo ambito l'obiettivo è lo sviluppo del settore delle TIC e la promozione del suo contributo ad altri settori socioeconomici.

Ambiti di cooperazione

2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 36, le parti convengono di cooperare, anche mediante misure di assistenza, nei seguenti ambiti:

- a) connettività più facile a livello nazionale, regionale e mondiale;
- b) diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- c) sostegno allo sviluppo del quadro legislativo e regolamentare in materia di TIC;
- d) sviluppo e trasferimento di tecnologie, applicazioni tecnologiche, R&S, innovazione, scambi di informazioni e reti, marketing;
- e) rafforzamento delle capacità inerenti alle risorse umane, innalzamento degli standard di servizio e miglioramento delle strutture istituzionali;
- f) stimolo e incentivo ai partenariati, ai collegamenti e alle joint venture tra operatori economici dell'UE e dell'ESA;
- g) promozione e sostegno dello sviluppo di mercati di nicchia per i servizi basati sulle TIC.

TITOLO IV

RISORSE NATURALI E AMBIENTE

ARTICOLO 49

Ambito di applicazione ed obiettivi

1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione in materia di gestione sostenibile delle risorse naturali e dell'ambiente. La cooperazione in questo ambito tiene conto dei diversi bisogni e delle esigenze transfrontaliere degli Stati dell'ESA.
2. Il campo di applicazione della cooperazione in materia di risorse naturali e ambiente riguarderà il patrimonio naturale, comprese le risorse idriche, l'ambiente anche sotto il profilo della biodiversità e il rafforzamento dei collegamenti tra commercio e ambiente. Riguarderà anche il sostegno all'attuazione di accordi, convenzioni e trattati internazionali in materia di ambiente.

ARTICOLO 50

Risorse idriche

1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione in materia di sviluppo delle risorse idriche (irrigazione, energia idroelettrica e approvvigionamento idrico compresi) per il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni. Gli obiettivi in questo ambito sono:

- a) lo sviluppo e la gestione sostenibili delle risorse idriche della regione;
- b) la cooperazione regionale per un impiego sostenibile delle risorse idriche transfrontaliere.

Ambiti di cooperazione

2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 36, le parti convengono di cooperare, anche mediante misure di assistenza, nei seguenti ambiti:

- a) sviluppo delle infrastrutture idriche nella regione;
- b) sostegno allo sviluppo di quadri legislativi e regolamentari;

- c) promozione della gestione integrata delle acque;
- d) rafforzamento delle capacità inerenti alle risorse umane, innalzamento degli standard di servizio, miglioramento della gestione delle acque e delle strutture istituzionali;
- e) stimolo e incentivo ai partenariati, ai collegamenti, alle joint venture e ai partenariati regionali nel settore delle acque tra operatori economici dell'UE e dell'ESA;
- f) sviluppo e trasferimento di tecnologie, applicazioni tecnologiche, R&S, innovazione, scambi di informazioni e reti;
- g) lotta contro l'inquinamento idrico, depurazione e conservazione delle acque, trattamento e recupero delle acque reflue;
- h) promozione di sistemi irrigui sostenibili.

ARTICOLO 51

Ambiente

1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione in materia di protezione e gestione sostenibile dell'ambiente e di attuazione di politiche per l'ambiente con valenze commerciali. Gli obiettivi in questo ambito sono:

- a) proteggere, ripristinare e conservare l'ambiente e la biodiversità, la flora, la fauna e il materiale genetico microbico, compresi i loro ecosistemi;
- b) sviluppare nuove industrie collegate all'ambiente nell'ESA;
- c) ridurre il degrado ambientale, anche per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico e la desertificazione.

Ambiti di cooperazione

2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 36, le parti convengono di cooperare, anche mediante misure di assistenza, nei seguenti ambiti:

- a) sostegno all'attuazione di accordi, convenzioni e trattati internazionali in materia di ambiente;
- b) rafforzamento e promozione di sistemi di gestione sostenibili dell'ambiente;
- c) utilizzo sostenibile della biodiversità, delle risorse forestali e della flora e fauna selvatica;
- d) rafforzamento dei quadri legislativi e istituzionali e della capacità di elaborare, attuare, gestire e applicare le disposizioni legislative e regolamentari, le norme e le politiche in campo ambientale;
- e) rafforzamento delle capacità inerenti alle risorse umane e alle strutture internazionali, in modo che siano rispettati gli obblighi in materia di ambiente e biodiversità;
- f) stimolo e incentivo ai partenariati, ai collegamenti e alle joint venture tra operatori economici dell'UE e dell'ESA;
- g) contenimento delle calamità naturali, prevenzione dei disastri ambientali e della perdita della biodiversità;

- h) sviluppo, adattamento e trasferimento delle tecnologie, applicazioni tecnologiche, R&S e innovazione;
- i) protezione e gestione delle risorse marine e costiere e delle risorse biologiche autoctone, sia domestiche sia selvatiche;
- j) sostegno allo sviluppo di attività e modelli di vita alternativi ed ecocompatibili;
- k) sostegno alla produzione di beni e servizi per i quali è importante il marchio di qualità ecologica e agevolazione dei relativi scambi;
- l) scambio di informazioni e realizzazione di una rete sui prodotti e sulle prescrizioni in materia di processi produttivi, trasporto, commercializzazione ed etichettatura ad essi applicabili;
- m) sostegno allo sviluppo di infrastrutture basate su prodotti ecocompatibili;
- n) coinvolgimento delle comunità locali nella gestione della biodiversità, delle risorse forestali e della flora e fauna selvatica;

- o) gestione dei rifiuti e smaltimento dei rifiuti tossici e industriali;
- p) gestione sostenibile delle foreste e sistemi analoghi.

ARTICOLO 52

Impegni finanziari

1. La parte CE mette a disposizione dell'ESA l'assistenza finanziaria destinata a contribuire all'attuazione dei programmi e dei progetti che verranno messi a punto negli ambiti di cooperazione previsti dal presente accordo, da suoi capi specifici e dalla matrice di sviluppo dettagliata.
2. Le parti convengono di istituire idonei meccanismi istituzionali comuni per una verifica efficace dell'attuazione della cooperazione allo sviluppo contemplata dal presente accordo. Tali meccanismi comprendono l'istituzione di un comitato misto per lo sviluppo.
3. Le parti convengono che i meccanismi istituzionali debbano restare flessibili per adattarsi all'evoluzione delle esigenze nazionali e regionali.

CAPITOLO V
AMBITO DI FUTURI NEGOZIATI

ARTICOLO 53

Clausola di revisione a tempo

Le parti, partendo dall'accordo di Cotonou e tenendo conto dei progressi conseguiti nel negoziato di un APE globale, convengono di proseguire i negoziati a norma dell'articolo 3 nella prospettiva di concludere un APE generale e globale che copra i seguenti ambiti:

- a) le dogane e la facilitazione degli scambi;
- b) le questioni pendenti connesse agli scambi e all'accesso al mercato, tra cui le norme di origine, altre questioni correlate e le misure di difesa commerciale, anche per le regioni ultraperiferiche;
- c) gli ostacoli tecnici agli scambi e le misure sanitarie e fitosanitarie;
- d) gli scambi di servizi;

- e) le questioni connesse agli scambi, in particolare:
 - i) la politica della concorrenza;
 - ii) gli investimenti e lo sviluppo del settore privato;
 - iii) gli scambi, l'ambiente e lo sviluppo sostenibile;
 - iv) i diritti di proprietà intellettuale;
 - v) la trasparenza negli appalti pubblici;
- f) l'agricoltura;
- g) i pagamenti correnti e in conto capitale;
- h) i temi dello sviluppo;
- i) la cooperazione e il dialogo sulla buona amministrazione in ambito fiscale e giudiziario;
- j) un meccanismo articolato per la risoluzione delle controversie e disposizioni istituzionali;
- k) qualsiasi altro ambito ritenuto necessario dalle parti, comprese le consultazioni di cui all'articolo 12 dell'accordo di Cotonou.

CAPITOLO VI
PREVENZIONE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE,
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

TITOLO I
PREVENZIONE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

ARTICOLO 54

Consultazioni

1. Le parti si adoperano per risolvere le controversie sull'interpretazione e sull'applicazione del presente accordo avviando consultazioni in buona fede onde pervenire a una soluzione concordata.

2. Una parte chiede per iscritto all'altra parte l'avvio di consultazioni indicando la misura contestata e le disposizioni dell'accordo alle quali, a suo parere, la misura non sarebbe conforme.

3. Le consultazioni, che si tengono entro quaranta giorni dalla data di presentazione della richiesta, si considerano concluse entro sessanta giorni dalla medesima data, a meno che le parti non decidano di proseguirle. Le consultazioni devono rimanere riservate.

4. Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle riguardanti merci deperibili o di carattere stagionale, si tengono entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta e si considerano concluse entro trenta giorni dalla medesima data.

ARTICOLO 55

Risoluzione delle controversie

1. Se la controversia non viene risolta mediante le consultazioni entro i sessanta o i trenta giorni di cui all'articolo 54, ciascuna delle parti può chiederne la risoluzione mediante il ricorso all'arbitrato. A tal fine, ciascuna delle parti designa un arbitro entro trenta giorni dalla richiesta di arbitrato, dandone notifica all'altra parte e al comitato APE. La richiesta di arbitrato reca l'indicazione della misura contestata e delle disposizioni dell'accordo che secondo la parte attrice non sarebbero rispettate dalla misura in questione. In caso di mancata designazione, ciascuna delle parti può chiedere al Segretario generale della Corte permanente di arbitrato di designare il secondo arbitro.

2. I due arbitri nominano a loro volta, entro trenta giorni, un terzo arbitro. In caso di mancata designazione, ciascuna delle parti può chiedere al Segretario generale della Corte permanente di arbitrato di designare il terzo arbitro.
3. Salvo diversa decisione degli arbitri, si applica la procedura prevista dal regolamento facoltativo di arbitrato della Corte permanente di arbitrato per le organizzazioni internazionali e gli Stati. Gli arbitri decidono a maggioranza entro novanta giorni; qualora si tratti di questioni urgenti, si adoperano per decidere entro sessanta giorni.
4. Ciascuna parte in causa è tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione arbitrale.
5. Nonostante il disposto del paragrafo 1, nei casi di controversie relative alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo contemplata dall'accordo di Cotonou si applica la procedura di cui all'articolo 98 del medesimo accordo.

TITOLO II
ECCEZIONI GENERALI

ARTICOLO 56

Clausola relativa alle eccezioni generali

Fatto salvo l'obbligo di non applicare i provvedimenti che seguono in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti in presenza di condizioni analoghe, oppure una restrizione dissimulata degli scambi internazionali, nessuna disposizione del presente accordo va interpretata come ostativa a che la parte CE, gli Stati dell'ESA o uno Stato dell'ESA firmatario adottino o applichino provvedimenti:

- a) necessari per tutelare la morale pubblica o per mantenere l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza;
- b) necessari per tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante;
- c) necessari a garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari che non siano incompatibili con le disposizioni del presente accordo, ivi comprese quelle relative:
 - i) alla prevenzione delle pratiche ingannevoli e fraudolente o che servono a far fronte agli effetti di un'inadempienza contrattuale;

- ii) alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali, nonché alla protezione della riservatezza delle registrazioni e dei conti personali;
 - iii) alla sicurezza;
 - iv) all'applicazione della normativa doganale; oppure
 - v) alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale;
- d) connessi all'importazione o all'esportazione di oro o argento;
- e) necessari alla tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico;
- f) connessi alla salvaguardia delle risorse naturali non rinnovabili, qualora detti provvedimenti siano accompagnati da restrizioni alla produzione o al consumo nazionali di merci, alla prestazione o alla fruizione nazionale di servizi e da restrizioni applicate nei confronti degli investitori nazionali;
- g) connessi ai prodotti del lavoro carcerario; oppure

- h) essenziali per l'acquisto o la distribuzione di prodotti che risultano scarsi in generale o in loco, purché tali provvedimenti siano compatibili con il principio secondo cui tutte le parti hanno diritto a una quota equa dell'offerta internazionale di tali prodotti e purché tali provvedimenti, incompatibili con altre disposizioni del presente accordo, siano revocati non appena cessino le condizioni che li hanno determinati.

ARTICOLO 57

Eccezioni in materia di sicurezza

1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di:
 - a) imporre alla parte CE o a uno Stato dell'ESA firmatario di fornire informazioni la cui divulgazione detta parte o Stato ritenga contraria ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;
 - b) impedire alla parte CE o a uno Stato dell'ESA firmatario di intraprendere qualsiasi azione da essi ritenuta necessaria ai fini della tutela dei propri interessi essenziali in materia di sicurezza:
 - i) nell'ambito dei materiali fissili e da fusione o dei materiali da essi derivati;

- ii) nell'ambito delle attività economiche destinate, direttamente o indirettamente, ad approvvigionare un'installazione militare;
 - iii) nell'ambito della produzione o del commercio di armi, munizioni e materiale bellico;
 - iv) nell'ambito di appalti pubblici indispensabili per scopi di sicurezza nazionale o di difesa nazionale; oppure
 - v) in tempo di guerra o in altre circostanze di emergenza nelle relazioni internazionali;
- c) impedire alla parte CE o a uno Stato dell'ESA firmatario di intraprendere qualsiasi azione per far fronte agli impegni da essi assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
2. Le parti si informano reciprocamente nella più ampia misura possibile delle misure adottate a norma del paragrafo 1, lettere b) e c), e della loro revoca.

ARTICOLO 58

Fiscalità

1. Nessuna disposizione del presente accordo né di qualsiasi intesa adottata a norma del presente accordo osta a che la parte CE o uno Stato dell'ESA firmatario, nell'applicare le pertinenti disposizioni della propria legislazione fiscale, distingua tra contribuenti che non si trovano nella stessa situazione in particolare sotto il profilo del luogo di residenza o del luogo di investimento dei capitali.
2. Nessuna disposizione del presente accordo né di qualsiasi intesa adottata a norma del presente accordo va interpretata come ostativa all'adozione o all'applicazione di misure volte a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale in forza delle disposizioni fiscali di accordi tendenti a evitare la doppia imposizione o di altre intese fiscali o della legislazione tributaria nazionale.
3. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi della parte CE o di uno Stato dell'ESA firmatario derivanti da qualsivoglia convenzione fiscale. In caso di contrasto tra il presente accordo e una siffatta convenzione, quest'ultima prevale limitatamente alle disposizioni incompatibili.

TITOLO III

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

ARTICOLO 59

Rapporto tra il presente accordo e l'APE globale

In caso di contrasto tra l'APE globale e il presente accordo interinale, l'APE globale prevale limitatamente alle disposizioni incompatibili.

ARTICOLO 60

Regioni ultraperiferiche della Comunità europea

1. Tenuto conto della vicinanza geografica tra le regioni ultraperiferiche della CE e gli Stati dell'ESA e al fine di rafforzare i legami socioeconomici tra queste regioni e gli Stati dell'ESA, le parti si adoperano per facilitare la cooperazione in tutti gli ambiti contemplati dal presente accordo, per rafforzare e migliorare gli attuali scambi di merci e servizi, promuovere gli investimenti e favorire i collegamenti di trasporto e comunicazione tra le regioni ultraperiferiche e gli Stati dell'ESA.

2. Ogniqualevolta ciò sia possibile, gli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono perseguiti anche incoraggiando la partecipazione congiunta degli Stati dell'ESA e delle regioni ultraperiferiche a programmi quadro e a programmi specifici della CE riguardanti ambiti contemplati dal presente accordo.
3. La parte CE si adopera per garantire il coordinamento tra i diversi strumenti finanziari delle politiche di coesione e di sviluppo della CE al fine di promuovere la cooperazione tra gli Stati dell'ESA e le regioni ultraperiferiche della CE negli ambiti contemplati dal presente accordo.
4. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che la parte CE applichi le misure esistenti volte a far fronte alla situazione socioeconomica strutturale delle regioni ultraperiferiche conformemente a quanto disposto dall'articolo 299, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea.

ARTICOLO 61

Definizione delle parti e adempimento degli obblighi

1. Le parti contraenti del presente accordo sono: l'Unione delle Comore, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica di Mauritius, la Repubblica delle Seychelles, la Repubblica dello Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe, di seguito denominati "Stati dell'ESA", da una parte, e la Comunità europea o i suoi Stati membri oppure la Comunità europea e i suoi Stati membri, secondo le rispettive competenze definite dal trattato che istituisce la Comunità europea, di seguito denominati "la parte CE", dall'altra – parti contraenti per le quali il presente accordo è entrato in vigore o è applicato a titolo provvisorio.

2. Ai fini del presente accordo gli Stati dell'ESA convengono di agire collettivamente, salvo espressa disposizione contraria. Qualora per l'esercizio di diritti e/o per il rispetto di obblighi derivanti dal presente accordo sia prevista o prescritta un'azione individuale, viene utilizzata l'espressione "Stato dell'ESA firmatario".

3. Le parti o lo Stato/gli Stati dell'ESA firmatari(o), a seconda dei casi, adottano tutti i provvedimenti generali o specifici necessari per l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo e si impegnano ad attenersi agli obiettivi da esso stabiliti.

4. Uno Stato dell'ESA firmatario che non gode dei diritti e non è soggetto agli obblighi stabiliti dal capitolo II gode comunque dei diritti ed è soggetto agli obblighi derivanti dagli altri capi del presente accordo.

ARTICOLO 62

Entrata in vigore, denuncia e durata

1. Il presente accordo viene firmato, ratificato o approvato secondo le norme e procedure costituzionali o interne applicabili delle parti.

2. Esso entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
3. Le notifiche di avvenuta ratifica, accettazione o approvazione sono trasmesse al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e al Segretario generale del mercato comune dell'Africa australe e orientale, depositari del presente accordo.
4. In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, la parte CE e gli Stati dell'ESA firmatari convengono di applicare le disposizioni del presente accordo di loro rispettiva competenza ("applicazione provvisoria"). Ciò può avvenire, ove possibile, mediante applicazione provvisoria oppure mediante ratifica del presente accordo.
5. L'applicazione provvisoria è notificata ai depositari. L'accordo è applicato a titolo provvisorio trascorsi dieci giorni dal ricevimento dell'ultima notifica, in ordine di tempo, di applicazione provvisoria inviata dalla CE o di ratifica o applicazione provvisoria inviata da tutti gli Stati dell'ESA firmatari elencati nell'allegato II.
6. Nonostante il disposto dei paragrafi 2 e 4, la parte CE e gli Stati dell'ESA firmatari possono adottare unilateralmente iniziative volte ad applicare, per quanto possibile, l'accordo prima della sua applicazione provvisoria.

7. La parte CE o uno o più Stati dell'ESA firmatari possono notificare per iscritto all'altra parte l'intenzione di denunciare il presente accordo.
8. La denuncia ha effetto un mese dopo la notifica all'altra parte.
9. Il presente accordo resta in vigore fino all'entrata in vigore dell'APE globale.

ARTICOLO 63

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso stabilite, e, dall'altra, ai territori degli Stati dell'ESA firmatari. I riferimenti al termine "territorio" contenuti nel presente accordo vanno interpretati in tal senso.

ARTICOLO 64

Comitato APE

1. È istituito un comitato dell'accordo di partenariato economico (comitato APE).
2. Il comitato APE è responsabile dell'amministrazione di tutte le materie disciplinate dal presente accordo, compresa la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 36, e della realizzazione di tutte le attività contemplate dal presente accordo.
3. Il comitato APE è composto di rappresentanti delle parti. Ciascuna parte determina l'organizzazione della propria rappresentanza.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'accordo interinale.

ARTICOLO 65

Rapporto con altri accordi

1. Nessuna delle disposizioni del presente accordo osta all'applicazione delle misure ritenute necessarie secondo quanto contemplato dall'articolo 11 *ter* e dagli articoli 96 e 97 dell'accordo di Cotonou, nel rispetto delle procedure ivi stabilite.
2. Fatta eccezione per le disposizioni in materia di cooperazione allo sviluppo di cui alla parte 3, titolo II, dell'accordo di Cotonou, in caso di contrasto tra le disposizioni del presente accordo e quelle della parte 3, titolo II, dell'accordo di Cotonou, prevalgono le disposizioni del presente accordo.
3. Le parti riconoscono che alcuni Stati dell'ESA firmatari non sono membri dell'OMC. Di conseguenza, i riferimenti del presente accordo agli accordi OMC (comprese le definizioni in essi contenute) e agli organi o comitati dell'OMC non possono essere interpretati nel senso di imporre a uno Stato dell'ESA firmatario che non sia membro dell'OMC obblighi –derivanti dagli accordi dell'OMC o da decisioni di organi o comitati dell'OMC – che vadano al di là di quelli espressamente assunti a norma del presente accordo dallo Stato dell'ESA firmatario in questione. Quindi, in caso di contrasto tra le disposizioni degli accordi OMC o delle decisioni degli organi o comitati dell'OMC, da una parte, e le disposizioni del presente accordo, queste ultime prevalgono sempre ove si tratti di Stati dell'ESA firmatari che non sono membri dell'OMC.

4. Le parti convengono che nessuna disposizione del presente accordo impone loro o agli Stati dell'ESA firmatari di agire in modo incompatibile con gli obblighi derivanti dall'OMC.

ARTICOLO 66

Adesione

1. Può aderire al presente accordo con il consenso delle parti ognuno dei seguenti Stati dell'ESA: la Repubblica di Gibuti, lo Stato d'Eritrea, la Repubblica federale democratica d'Etiopia, la Repubblica del Malawi e la Repubblica del Sudan. Il presente accordo entra in vigore per lo Stato aderente secondo le procedure di legge applicabili della parte CE, degli Stati dell'ESA e del paese aderente. La CE si adopera per applicare al più presto il presente accordo allo Stato aderente.

2. La domanda di adesione al presente accordo da parte di uno Stato della regione dell'ESA non elencato nel paragrafo 1 è sottoposta al comitato APE che decide in merito.
3. Il comitato APE può stabilire le condizioni e le modalità specifiche per l'adesione dello Stato di cui al paragrafo 2.
4. Il presente accordo entra in vigore per lo Stato aderente alla data del deposito del suo strumento di adesione.

ARTICOLO 67

Adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea

1. Il comitato APE è informato di qualsiasi domanda di adesione all'UE presentata da uno Stato terzo. Nel corso dei negoziati tra l'UE e lo Stato candidato, la parte CE fornisce ogni informazione utile agli Stati dell'ESA che, a loro volta, indicano alla parte CE le loro preoccupazioni affinché quest'ultima possa prenderle in piena considerazione. La parte CE notifica agli Stati dell'ESA ogni nuova adesione all'UE.

2. Ogni nuovo Stato membro dell'UE aderisce al presente accordo dalla data di adesione all'UE mediante una clausola inserita a tal fine nell'atto di adesione. Se l'atto di adesione all'UE non prevede l'adesione automatica al presente accordo, lo Stato membro dell'UE interessato aderisce mediante deposito di un atto di adesione presso i due depositari, che provvedono a trasmetterne una copia autenticata agli Stati dell'ESA.

3. Le parti esaminano gli effetti prodotti sul presente accordo dall'adesione all'UE di nuovi Stati membri. Il comitato APE può decidere le misure transitorie o di adeguamento eventualmente necessarie.

ARTICOLO 68

Modifiche

1. Le modifiche del presente accordo sono adottate dal comitato APE ed entrano in vigore una volta ratificate.

2. Il comitato APE adotta le misure transitorie eventualmente necessarie in relazione alle disposizioni modificate fino all'entrata in vigore di queste ultime.

ARTICOLO 69

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in due originali nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

ARTICOLO 70

Allegati

Gli allegati e i protocolli del presente accordo ne costituiscono parte integrante e possono essere rivisti e/o modificati dal comitato APE.
